Civile Ord. Sez. 2 Num. 8233 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 04/04/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 14415-2014 proposto da:

SIERVO FRANCA, elettivamente domiciliata a Roma, via dei Villini 15, presso lo studio dell'Avvocato MICHELE MIRAGLIA e rappresentata e difesa dall'Avvocato RAFFAELE SIERVO e dall'Avvocato MICHELE ALDINIO per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GROSSO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'Avvocato GAETANO PATTA, presso il cui studio a Roma, viale di Trastevere 259, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente –

nonché

FLORA ROBERTO

OR
572/18

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI LAGONEGRO depositata il 30/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Lagonegro, con ordinanza depositata il 30/4/2014, ha accolto l'opposizione proposta da Franca Siervo avverso il decreto con il quale il giudice istruttore ha liquidato il compenso spettante all'ing. Francesco Grosso, consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti civili n. 589 e 672/2004 RG, vertente tra la ricorrente e Roberto Flora, liquidando in favore del consulente la somma complessiva di €. 5.064,37, per onorario, indennità e spese documentate.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che il decreto impugnando, limitandosi a liquidare le competenze del consulente tecnico d'ufficio in conformità di quanto richiesto, risulta, effettivamente, privo di motivazione in ordine ai parametri di liquidazione applicati e che la consulenza espletata è consistita nella stima di immobili, per cui, ai sensi degli artt. 49 ss del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché dell'art. 4, comma 1°, della l. 319 del 1980 e dell'art. 13 del d.m. 30/5/2002, l'onorario spettante al consulente deve essere determinato secondo quanto previsto da quest'ultima disposizione, ha evidenziato che, ove l'incarico conferito al consulente abbia avuto ad oggetto la determinazione di una serie di immobili aventi caratteristiche analoghe o uguali, la liquidazione del compenso deve essere determinata in base al criterio desunto dall'art. 13 cit., cumulando le somme stimate, ma se si tratta di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Nella specie, ha osservato il tribunale, la stima ha avuto ad oggetto diverse unità immobiliare, facenti parte di due distinti immobili ubicati nel Comune Lagonegro, nonché un fabbricato in costruzione, sicché gli stessi, in considerazione della loro diversa ubicazione e struttura, possono dirsi dotati di autonome caratteristiche valutative, onde deve necessariamente procedersi a tre diverse stime, riconoscendo, peraltro, l'importo massimo in ragione dell'oggetto e del valore della controversia, della natura e dell'importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione, del tempo e dell'impegno profusi dall'ausiliare, nonché per la complessità dell'incarico svolto.

Il tribunale, infine, ha ritenuto di compensare le spese del procedimento sul rilievo che "*i vizi riscontrati nell'atto impugnato non sono imputabili a parte resistente, bensì sono frutto di valutazioni discrezionali dell'autorità che lo emanato*".

Franca Siervo, con ricorso spedito per la notifica il 27/5/2014, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza, dichiaratamente non notificata, del tribunale.

Francesco Grosso ha resistito con controricorso notificato in data 4/7/2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13, 51 e 52 del d.m. 30/5/2012 nonché il vizio di motivazione, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, nonostante la prestazione non presentasse alcuna difficoltà e l'elaborato non brilli per completezza né per pregio, ha ritenuto di applicare i massimi tariffari per la determinazione del compenso, enunciando le ragioni che astrattamente lo avrebbero consentito ma senza motivare le ragioni del proprio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

convincimento, e senza tener conto del ritardo nell'espletamento dell'incarico, applicando la decurtazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 cit..

2. Il motivo è infondato. Il provvedimento impugnato ha, infatti, dichiaratamente valutato le difficoltà, il tempo e l'impegno profusi dal consulente nella redazione della relazione peritale nonché la sua complessità ed ha, in relazione a ciò, determinato il compenso ritenendo implicitamente che la relazione stessa avesse corrisposto ai quesiti posti. Lo stesso risulta pertanto conforme ai principi enunciati da questa Corte secondo cui, nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il giudice deve accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l'incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso (Cass. n. 7294 del 2013). Quanto alla riduzione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 cit., la censura non è ammissibile: la ricorrente, infatti, non ha riprodotto, in ricorso, il contenuto dei provvedimenti che il giudice ha pronunciato in ordine alla fissazione del termine per il deposito della relazione e delle relative proroghe, onde consentire alla Corte di stabilire se effettivamente la relazione del consulente è stata depositata nel rispetto ovvero oltre tali termini. Ed è noto, invece, che il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della pronuncia impugnata e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr. Cass. n. 14784 del 2015). D'altra parte, la censura in esame non risulta essere stata proposta nell'atto di opposizione. Ed è noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742/2005; Cass. n. 22154/2004; Cass. n. 2967/2001). Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 6542/2004), qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto. In ogni caso, in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, come incontestatamente è accaduto nel caso in esame, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico-giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Cass. n. 27126 del 2014).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 ss c.p.c. nonché il vizio di motivazione, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di compensare le spese di lite sul rilievo che "*i vizi riscontrati nell'atto impugnato non sono imputabili a parte resistente, bensì sono frutto di valutazioni discrezionali dell'autorità che lo emanato*", laddove, al contrario, a norma dell'art. 91 c.p.c., che trova applicazione anche nel procedimento in esame, il giudice deve condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.

4. Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502 del 2017). E' noto infatti e va ripetuto che in tema di spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale ~~le spese~~ non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Quando si sia in presenza di parziale soccombenza, in ragione del rigetto di parte delle richieste dell'opponente, è in piena facoltà insindacabile del giudice di merito disporre la compensazione (Cass. 21684 del 2013; Cass. n. 22381 del 2009).

5. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 1.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e SG nella misura del 15%. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, l'8 febbraio 2018.

Il Presidente

Dott. Lina Matera

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 04 APR. 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale